



# COMUNE DI STERNATIA

## PROVINCIA DI LECCE

Originale

### DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale Nr. 16 del 20/10/2023

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

**OGGETTO: Approvazione della Convenzione di Segreteria Comunale tra i Comuni di Copertino e Sternatia.**

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di ottobre alle ore 09:00 presso la sede del municipio, in seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal Regolamento del Consiglio Comunale in sessione Straordinaria Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti 6 su 11 assegnati al Comune e in carica come segue

	P	A		P	A
MANERA Massimo - Sindaco	X		MASTROLIA Stefano	X	
CANDITO Massimo Pantaleo		X	MATTIA Gilberto	X	
MONTINARO Tommaso	X		GEMMA Giuseppe		X
TARANTINO Angelo	X				
MASSAFRA Giuseppe Giovanni		X			
TARANTINO Anna Vincenza	X				

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio TARANTINO Anna Vincenza  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Milena MAGGIO

IL PRESIDENTE

riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

	Data	Il Responsabile
Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica	19/10/2023	Sig. Augusto Fausto Linciano
Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 - in ordine alla regolarità contabile	19/10/2023	Rag. Donata Maria Lucia Grasso

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98 comma 3 del D. Lgs. 267/00 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- l'art. 10 del DPR 465/97 comma 2 dispone che le convenzioni stipulate tra i Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 7 comma 31 ter del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;
- il D.M. 31.7.2010 del Ministero dell'Interno dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli di amministrazione delle sezioni regionali dell'Agenzia;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020 concernente “*Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale*” (pubblicato in G.U. n.297 del 30.11.2020);

VISTO il conseguente schema di convenzione all'uopo elaborato, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ove tra l'altro, si prevede:

- che il Comune di Copertino, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020, assume la veste di Comune capo convenzione;
- che al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco di Sternatia;
- la durata di 3 anni della gestione associata, salvo recesso unilaterale o scioglimento consensuale anticipato;
- che l'orario di servizio viene ripartito con le seguenti percentuali tra i Comuni convenzionati:
  - 30 ore a carico del Comune di Copertino;
  - 6 ore a carico del Comune di Sternatia
- che tutte le spese occorrenti per l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un Comune, verranno suddivise in base alla percentuale di utilizzo del Segretario previsto in convenzione, anticipate dal Comune di Copertino e rimborsate, nella quota spettante, dal Comune di Sternatia

VISTO l'art.42, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 267/00 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza nell'approvazione di alcuni atti fondamentali tra i quali “*le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative*”;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI il D.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

ACQUISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei settori competenti ex artt. 49 del T.U.E.L.;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti: n. 6; votanti: n. 6; voti favorevoli: n. 6; voti contrari: n. =; astenuti: n. =.

#### DELIBERA

1) APPROVARE la convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale tra il Comune di Copertino ed il Comune di Sternatia, secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2) AUTORIZZARE il Sindaco per la sottoscrizione della stessa.

3) DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrazione Generale ogni successivo adempimento, ivi compresa la trasmissione del presente atto al Comune di Copertino, all'Albo dei segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Puglia per presa d'atto;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267».

**CONVENZIONE  
TRA I COMUNI DI COPERTINO E STERNATIA  
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETARIA  
COMUNALE**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra il Comune di Copertino Codice Fiscale (classe ....), legalmente rappresentato dal Sindaco ..... e il Comune di Sternatia Codice Fiscale \_\_\_\_\_ (classe IV), legalmente rappresentato dal \_\_\_\_\_

PREMESSO che il Comune di Copertino (Le), con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, e il Comune di Sternatia, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997.

**ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Copertino (Le) ed il Comune di Sternatia stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un risparmio della relativa spesa.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Copertino, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, assume la veste di Comune capo convenzione. Al Sindaco del Comune capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco di Sternatia
- in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con il Sindaco di Sternatia, cui vanno comunicati i singoli atti adottati

**ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO**

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 3(tre).

È previsto il recesso unilaterale con preavviso di 1 mese, previa deliberazione adottata dal

Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R o P.E.C e contestualmente all'Albo dei Segretari Comunali.

È previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

#### ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di Copertino, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. ii, in accordo con il Sindaco del Comune di Sternatia. Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco procedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

#### ART. 5 - ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito tra i Comuni convenzionati secondo le percentuali di seguito indicate:

- 30 ore a carico del Comune di Copertino;
- 6 ore a carico del Comune di Sternatia;

I Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

#### ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Spetta al Segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da *a)* ad *e)* in godimento.

Al Segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

Il Comune di Copertino, sede della Convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le

retribuzioni spettanti al Segretario titolare – compresa la retribuzione di risultato - nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

#### ART. 7 - ONERI FINANZIARI

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - saranno ripartite come segue:

- 30 ore a carico del Comune di Copertino;
- 6 ore a carico del Comune di Sternatia.

Ogni trimestre il Comune di Copertino comunicherà al Comune di Sternatia il rendiconto e la ripartiz

Il Comune di Sternatia provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

#### ART. 8 – OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

#### ART. 9 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Bari, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Puglia.

#### ART. 10 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte dal Vice Segretario di ciascun Comune, dal Vice Segretario della convenzione se sarà nominato oppure da altro Segretario incaricato (previa formale istanza del corrispondente Sindaco) dalla ex Age.s. – Albo Segretari Comunali e Provinciali.

#### ART.11 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di.....

IL SINDACO

Comune di .....

IL SINDACO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

TARANTINO Anna Vincenza

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Milena MAGGIO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è:

- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Li, 20/10/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Milena MAGGIO

-----

Documento informatico se firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del Comune di Sternatia.

-----